

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1916 del 28 Ottobre 2020

Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 23/2020. Domanda Prot. n. **CR/2020/17490** del 09/09/2020 presentata da **A.B.S. SNC DI SETTI MIRCO & C..**
Non ammissibilità a finanziamento.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto inoltre l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii, che prevede sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale"*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017 recante *"Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148"*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; (cosiddetto bando ordinario), di seguito modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020;

Considerato:

– che il suddetto bando ordinario, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle sopra richiamate ordinanze e, in particolare, dall'Ord. n. 12 del 18 maggio 2020, ha previsto che la terza finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo si dovesse aprire alle ore 10.00 del 4 giugno 2020 e si dovesse chiudere alle ore 13.00 del giorno 30 giugno 2020, salvo una sua chiusura anticipata della stessa al raggiungimento di 100 domande presentate, così distribuite:

- 8 domande per il comune di Ferrara;
- 5 domande per il comune di Cento;
- 5 domande per il comune di Carpi;
- 82 domande per i restanti Comuni;

– che la sopra citata terza finestra del bando ordinario si è chiusa anticipatamente per il raggiungimento di 100 domande presentate;

– che, a seguito della chiusura anticipata della suddetta finestra, è emerso che è stata avviata e non completata la compilazione di un numero complessivo di 184 domande;

Vista la deliberazione di Giunta n. 825/2020, recante “Decreto Legge n. 74/2012 convertito in legge con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012 n. 122: proposta al commissario delegato per la ricostruzione post sisma del 2012 di approvazione di un bando straordinario (2° bando) finalizzato a promuovere il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici delle aree colpite dal sisma”;

Preso atto che, con la suddetta Deliberazione, la Giunta:

- ha evidenziato, richiamando l'articolo 33, comma 1 del bando ordinario, che stabilisce che i progetti ammessi a finanziamento possono essere avviati, con riferimento alle domande presentate all'interno della 3° finestra, a partire dalla data del 1° novembre 2019, che i soggetti che hanno avviato ma non hanno potuto completare la compilazione e

l'invio delle domande nell'ambito della 3° finestra - a causa della chiusura anticipata della stessa - potrebbero avere già iniziato, a partire dalla data del 1° novembre 2019, la realizzazione dei progetti in relazione ai quali hanno avuto l'intenzione di chiedere un contributo e che gli stessi soggetti, in ragione di ciò, potrebbero essere impossibilitati a presentare una analoga domanda di contributo nell'ambito della 4° finestra prevista dal bando;

- ha dato atto che è stata effettuata una ricognizione generale in merito all'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie allocate sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato e che, a seguito di tale verifica, è emersa una disponibilità di oltre 7,7 milioni di euro;

- ha ritenuto, al fine di garantire uguali possibilità di accesso ai benefici finalizzati a favorire la piena ripresa delle attività economiche e sociali nelle aree più colpite dagli eventi sismici del 2012, di proporre al Commissario delegato alla ricostruzione di procedere:

➤ all'approvazione di un bando straordinario – avente le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando approvato con l'Ordinanza n. 2/2019, – in seguito modificata e integrata con le Ordinanze n. 3 del 27/2/2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020 – rivolto ai soggetti i quali, in occasione dell'apertura della 3° finestra del sopra citato bando, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste - risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

➤ allo stanziamento di un importo pari ad € 7.500.000,00, cofinanziamento delle domande presentate a valere sul bando straordinario, con le seguenti modalità:

COMUNE	DOTAZIONE FINANZIARIA
CARPI	322.500,00
CENTO	322.500,00
FERRARA	427.500,00
RESTANTI COMUNI	6.427.500,00
TOTALE	7.500.000,00

Visto l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta n. 825/2020, contenente la proposta di bando straordinario da sottoporre all'esame del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma del 2012, ai fini di una sua successiva approvazione con apposita ordinanza;

Ritenuto opportuno accogliere le proposte della Giunta regionale contenute nella suddetta Deliberazione di Giunta n. n. 825/2020;

Considerato opportuno:

- assicurare una omogeneità di trattamento tra i progetti presentati nell'ambito della terza finestra del bando ordinario e i progetti che saranno presentati a valere sul bando straordinario da soggetti ai quali è stata riservata la possibilità di accedere a quest'ultimo bando per le motivazioni in esso espresse;

- applicare, conseguentemente, per il bando straordinario, a seguito del completamento delle attività istruttorie in base al valore dei progetti ritenuti ammissibili e nei limiti delle risorse disponibili:

✓ con riferimento ai progetti realizzati nel Comune di Carpi, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;

✓ con riferimento ai progetti realizzati nei Comuni di Cento e Ferrara, una percentuale di contributo base pari al 50% delle spese ritenute ammissibili;

✓ con riferimento ai progetti realizzati negli altri Comuni, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;

Vista la propria Ordinanza n. 5 del 23 marzo 2020, con la quale è stata prevista una deroga a quanto disposto, relativamente alle richieste di proroga dei termini di conclusione degli interventi, negli articoli 35 del bando approvato con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, modificata dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020 (bando ordinario) e 33 del bando approvato con la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019 (bando straordinario);

Stabilito che i progetti presentati a valere sul bando straordinario siano valutati dal medesimo nucleo di valutazione costituito con la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 dell'8 aprile 2019;

Preso atto:

– che in data 09/09/2020 la società **A.B.S. SNC DI SETTI MIRCO & C.**, Codice fiscale e Partita IVA 01734280355, ha presentato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la domanda di contributo registrata con Prot. n. **CR/2020/17490**;

– che l'istruttoria di ammissibilità formale della suddetta domanda, svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese ai sensi dell'Ordinanza n. 23/2020 e ss.mm.ii., si è conclusa con esito positivo e, pertanto, la stessa è stata oggetto di valutazione di merito da parte del nucleo di valutazione previsto nell'articolo 26 del bando;

Visti gli esiti della valutazione di merito della sopra citata domanda svolta dal nucleo di valutazione così come risultano nel verbale della seduta del 8 ottobre 2020, acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Considerato:

– che la domanda sopra indicata non è stata ritenuta ammissibile a finanziamento per le seguenti motivazioni:

Il progetto non è ammissibile in quanto gli interventi proposti, diretti a migliorare principalmente l'ambiente lavorativo dell'azienda, non sono finalizzati all'introduzione di nuovi servizi in grado di incidere significativamente sull'aumento di flusso di persone nell'area interessata;

– che conseguentemente in data 9 ottobre 2020 è stato inviato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, il preavviso di rigetto prot. n. CR/2020/19223 del 09/10/2020 ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

– che in data 16 ottobre 2020 il richiedente ha provveduto ad inviare, sempre tramite l'applicativo SFINGE 2020, memorie e opposizioni scritte al suddetto preavviso;

– che le suddette memorie e opposizioni sono state sottoposte ad un ulteriore esame del nucleo di valutazione nella seduta del 22 ottobre 2020, come risulta dal relativo verbale, acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

– che l'obiettivo fissato dal bando di ripopolare e rivitalizzare le aree previste non può realizzarsi soltanto attraverso interventi puramente strutturali: occorre che questi ultimi siano complementari ad una reale e sostanziale riqualificazione dell'attività, che renda concretamente più attrattivo il luogo interessato dal progetto; pertanto gli interventi di riqualificazione, ammodernamento e/o ampliamento, per essere coerenti con gli obiettivi del bando, devono necessariamente riferirsi alla realizzazione di nuovi servizi che siano determinanti per suscitare l'interesse di una larga fascia di utenza a recarsi nei luoghi in cui le attività sono esercitate, con l'effetto di garantire un maggiore afflusso di persone nelle aree coinvolte;

Ciò premesso il progetto proposto, anche alla luce di quanto già comunicato nel preavviso di rigetto e tenuto conto delle controdeduzioni acquisite, le quali non hanno fornito elementi o informazioni che potessero portare ad una revisione della valutazione iniziale da parte del nucleo, non è ammissibile a finanziamento poiché considerato non coerente con gli obiettivi del bando; in particolare lo stesso progetto, consistendo prevalentemente in spese finalizzate al rifacimento delle pavimentazioni e della recinzione ed alla riorganizzazione dell'accessibilità carraia e pedonale, pur apportando un miglioramento

delle condizioni logistiche dell'attività, non prevede la realizzazione di un nuovo servizio atto a suscitare un maggior interesse della comunità a frequentare l'area interessata e che sia dunque idoneo a contribuire alla ricostituzione di normali condizioni di vita sociale nell'area stessa, secondo gli obiettivi e gli intenti definiti nel bando;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, per le motivazioni espresse nel sopra citato preavviso di rigetto e indicate nel suddetto verbale del nucleo di valutazione, alla definitiva dichiarazione di non ammissibilità a finanziamento della domanda di contributo in oggetto;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. **CR/2020/17490**, presentata in data 09/09/2020, tramite l'applicativo SFINGE 2020, dalla società **A.B.S. SNC DI SETTI MIRCO & C.**, con sede legale nel Comune di Luzzara (RE), in via Circonvallazione Est n. 8, Codice fiscale e Partita IVA 01734280355, **non ammissibile a finanziamento**;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 a A.B.S. SNC DI SETTI MIRCO & C., avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burett).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)